

SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA

ACCORDI QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPARAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI PROPRIETA' DI A.R.E.A. (Legge
n. 80/2014 - linea b) - D.I. 16/03/2015 – Det. RAS – SEP del 30/08/2016).

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CAGLIARI

PROCEDURA APERTA CON APPLICAZIONE DM AMBIENTE 11/01/2017 SUI CRITERI MINIMI
AMBIENTALI

CUP J24B16000150001

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA N. GARA 6781735

Questo progetto integra i Criteri Ambientali Minimi CAM, (Direttiva Europea 2014/18/UE, Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici della Regione Sardegna – FESR 2007-2013 linea di attività 4.1.2.d) recepite dal Programma - Delibera del Commissario Straordinario 26 maggio 2016 n.5

INDICE

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e di pagamento, importo a base di gara	6
2. Soggetti ammessi alla procedura	7
3. Condizioni di partecipazione e motivi di esclusione art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	7
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	12
5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo	12
6. Chiarimenti	12
7. Modalità di presentazione della documentazione e soccorso istruttorio	13
8. Comunicazioni	13
9. Ulteriori disposizioni	14
10. Garanzie per la partecipazione alla procedura e all'esecuzione dell'appalto	15
11. Pagamento in favore dell'Autorità Anticorruzione	19
12. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa	20
13. Avvalimento	21
14. Subappalto	22
15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte	23
16. Aggiudicazione	25
17. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"	26
18. Contenuto della Busta "B - Offerta economica"	34
19. Procedura di aggiudicazione	35
20. Conclusione della procedura d'appalto	38
21. Definizione delle controversie	39
22. Trattamento dei dati personali	39

**ACCORDI QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI
AL RECUPERO E ALLA RIPARAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI PROPRIETA' DI A.R.E.A.
(Legge n. 80/2014 - linea b) - D.I. 16/03/2015 – Det. RAS – SEP del 30/08/2016).
SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CAGLIARI**

**PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN LOTTI CON APPLICAZIONE DM AMBIENTE 11/01/2017 SUI
CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM)**

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta suddivisa in lotti, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii., alla compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

La presente procedura di gara ha per oggetto la conclusione di Accordi Quadro con un singolo operatore economico, contenente tutti i termini che disciplinano la prestazione per i lavori di manutenzione finalizzati al recupero e alla riparazione di alloggi di risulta di proprietà di A.R.E.A. (legge n. 80/2014 - linea b) - d.i. 16/03/2015 – det. ras – sep del 30/08/2016) ricompresi nell'ambito amministrativo del Servizio Territoriale di Cagliari, così come disciplinato all'art. 54 comma 3 del Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii.(nel prosieguo Codice).

La procedura prevede anche il recepimento dei Criteri Minimi Ambientali (C.A.M.) di cui al Dm Ambiente 11 gennaio 2017 pubblicato nella G.U. del 28-1-2017 n. 23 e secondo quanto previsto dall'articolo 34 del Codice dei contratti pubblici. In particolare vengono definiti nel Capitolato Speciale d'appalto requisiti obbligatori in relazione all'utilizzo di materiali o al conferimento a discarica dei materiali conseguenti alle eventuali demolizioni.

L'appalto in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari 28 giugno 2017, n.2375 e avverrà secondo le modalità dettate dall'art. 60, del Codice (procedura aperta), usando il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. a) del Codice.

Il Bando è stato inviato in pubblicazione sulla GURI in data 12/07/2017.

Il progetto esecutivo è stato validato dal RUP, ing. Giulio Barca in data 27 giugno 2017.

Il CUP della procedura è J24B16000150001

CPV : 45453100-8 Lavori di riparazione

Tutti gli interventi sono finanziati con i fondi della Legge 80/2014 art. 4 comma 1-bis e D. l. 16/03/2015 come definiti con Det. RAS – SEP del 30/08/2016, imputati sul cap. art. 08022.02.2100490191 del bilancio pluriennale 2017 – 2019 dell'A.R.E.A.

Il numero di gara è 6781735.

La procedura è suddivisa in **5 Lotti** che individuano differenti luoghi di esecuzione nell'ambito amministrativo del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari, a cui corrispondono i relativi CIG come da successiva tabella:

n. LOTTO	DENOMINAZIONE LOTTO	CIG	codice NUTS
1	ZONA A: QUARTUCCIU, Via Delle Serre – SAMATZAI, Via Amendola – VILLAMAR, Via Rinascita – CAGLIARI, Via Avogadro – CAGLIARI, Via Todde – CAGLIARI, Via Chiabrera.- CAGLIARI, Via Magellano – CAGLIARI, Via Chiabrera – CAGLIARI, Via Schiavazzi- CAGLIARI, Piazza Pigafetta – CAGLIARI, Via Val Venosta – CAGLIARI, P.zza Lao Silesu – CAGLIARI, Via Schiavazzi – CAGLIARI, Via S.C. Borromeo	7123872525	ITG27, ITG2B
2	ZONA B: CAPOTERRA, Via Cagliari – DOLIANOVA, Via Gallura – FURTEL, Via Ulargiu – GONNOSFANADIGA, Via Lao Silesu – GONNOSFANADIGA, Via Mascagni, 5 – GONNOSFANADIGA, Va Ariosto	7123881C90	ITG27, ITG2B
3	ZONA C: GUASILA, Via Grazia Deledda – GUSPINI, Via Alessandrini - GUSPINI Via G. Rossa - GUSPINI, via Alessandrini - SAN GAVINO MONREALE , P.zza Raffaello, 2 SANLURI, Via Ogliastro – SERRAMANNA, Via fili Rosselli – SERRENTI, Via Genova - SILIQUA, Via M. Kolbe – SILIQUA, Viale Marconi – VILLACIDRO, Via G. Rossa – VILLACIDRO, Via Di Vittorio – VILLACIDRO, Via Cagliari - SERRENTI Via Genova	71238925A6	ITG27, ITG2B
4	ZONA D: SELEGAS, Via Daga – NURAMINIS, Via A. Sassu – MARACALAGONIS, Via della Libertà - QUARTU S.E.ENA, Via S. Lucia - QUARTU S.ELENA, Via Paganini - QUARTU S. ELENA, Via Lombardia – QUARTUCCIU, Via Delle Serre – VILLAPUTZU, Via dei Glicini - VILLASALTO, Corso Repubblica – SELARGIUS, Via Via D. Manin – USSANA, Via P.Serri - UTA, Via Stazione	7123905062	ITG27
5	ZONA E: QUARTU S.ELENA, Via S'Arrulloni – SILIQUA, Vale Marconi – VILLACIDRO, Via a Littorio	7123927289	ITG27, ITG2B

Ciascun concorrente potrà presentare l'offerta per uno o più lotti, ma l'aggiudicatario di un lotto non potrà concorrere all'aggiudicazione di un ulteriore lotto, se non nell'ipotesi definita nel paragrafo sulle condizioni di aggiudicazione (vedere par. 16).

Il Responsabile unico del procedimento (nel prosieguo RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Giulio Barca, del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari dell'A.R.E.A.. Email giulio.barca@area.sardegna.it - tel.070/2007228 - via Cesare Battisti, 6, Cagliari.

Il Responsabile della procedura di affidamento, ai sensi della Legge Regionale n. 5/2007 e della Legge 241/90 e ss.mm.ii., è l'ing. Romina Marvaldi, funzionario tecnico del Servizio Centrale di Committenza. Email romina.marvaldi@area.sardegna.it, tel. 070/2007299, Via Cesare Battisti 6, Cagliari.

La documentazione della procedura è costituita da:

- Bando di gara (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, scaricabile dal sito www.area.sardegna.it Sezione Bandi e Gare);
- Disciplinare della procedura (scaricabile dal sito www.area.sardegna.it Sezione Bandi e Gare);
- Modulistica (scaricabile dal sito www.area.sardegna.it Sezione Bandi e Gare);

Per ciascun lotto, identificato con il proprio CIG, sono inoltre pubblicati sul sito della Stazione Appaltante:

- Capitolato speciale d'appalto (scaricabile dal sito www.area.sardegna.it Sezione Bandi e Gare);
- Allegati Capitolato speciale d'appalto (scaricabile dal sito www.area.sardegna.it Sezione Bandi e Gare);
- Analisi dei prezzi (scaricabile dal sito www.area.sardegna.it Sezione Bandi e Gare);
- Elenco dei prezzi (scaricabile dal sito www.area.sardegna.it Sezione Bandi e Gare);
- Schema dell'accordo quadro (scaricabile dal sito www.area.sardegna.it Sezione Bandi e Gare);
- Relazione Tecnico illustrativa contenente il quadro economico (scaricabile dal sito www.area.sardegna.it Sezione Bandi e Gare);
- Piano di sicurezza e coordinamento (scaricabile dal sito www.area.sardegna.it Sezione Bandi e Gare).

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e di pagamento, importo a base di gara

- 1.1.** Ai sensi dell'art.35 comma 9 lett. a) e comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il valore stimato della totalità dei lotti è di € 1.580.720,00 (euro unmilione cinquecentottantamila settecentoventi/00) esclusa iva e comprensivo di oneri della sicurezza, articolato come segue:

Tabella 1 – tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto

Lotto	Lavorazione	Categ.	Classif.	Qualificazio ne obbligator a (si/no)	Importo appalto (€)	Importo base d'asta	Importo Sicurezza non soggetto a ribasso	% Lavoraz .	Indicazioni speciali ai fini della gara	
									Preval ente o scorpo rabile	Subapp alto %
1	Edifici civili e industriali	OG1	II	SI	366 680,00	356.000,00	10.680,00	100	P	30
	Totale				366 680,00			100%		
2	Edifici civili e industriali	OG1	II	SI	339 900,00	330.000,00	9.900,00	100	P	30
	Totale				339 900,00			100%		
3	Edifici civili e industriali	OG1	II	SI	341 960,00	332.000,00	9.960,00	100	P	30
	Totale				341 960,00			100%		
4	Edifici civili e industriali	OG1	II	SI	325 480,00	316.000,00	9.480,00	100	P	30
	Totale				325 480,00			100%		
5	Edifici civili e industriali	OG1	I	SI	206 700,00	195.000,00	11.700,00	100	P	30
	Totale				206 700,00			100%		

- 1.2.** L'intervento si compone delle lavorazioni le cui specifiche sono dettagliate nel Capitolato speciale d'appalto.
- 1.3.** L'appalto finanziato con i fondi previsti dalla Legge 80/2014 art. 4 comma 1-bis e D. I. 16/03/2015 come definiti con Det. RAS – SEP del 30/08/2016, imputati sul cap. art. 08022.02.2100490191 del bilancio pluriennale 2017 – 2019 dell'A.R.E.A.
- 1.4.** La durata prevista dell'appalto è pari a **365 giorni** . L'Amministrazione potrà incrementare la durata dell'accordo, previa adeguata motivazione, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sino ad esaurimento dell'importo contrattuale.
- 1.5.** Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà **a misura**, ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.
- 1.6.** Il pagamento delle prestazioni contrattuali, sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del 20% da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, ai sensi del comma 18 dell'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.(vedasi art. 28 capitolato);
- in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), compresa l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta del 0,50%, come prescritto dall'art. 7 del D.M. 145 del 2000, sia delle rate di acconto precedenti ogni qualvolta si raggiunga un importo al netto del ribasso non inferiore a euro 30.000,00.(vedasi art. 28 capitolato).
- saldo ai sensi del comma 6, art. 103 del Codice e art. 235 del D.P.R. 207/2010.(vedasi art. 29 capitolato).

1.7. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 attuativo del comma 4 dell'articolo 73 del Codice, **sono a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi (bando ed avviso) sulla Gazzetta Ufficiale** che dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore, e l'ammontare è di circa € 1.000,00 complessivi.

2. Soggetti ammessi alla procedura

- 2.1.** Possono partecipare alla procedura tutti gli operatori economici come definiti dall'articolo 45 del Codice, per i quali non sussistono i motivi di esclusione individuati dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara.
- 2.2.** Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 (nel prosieguo Regolamento) parti vigenti.

3. Condizioni di partecipazione e motivi di esclusione art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di **esclusione** di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- 3.1.** Ai sensi del comma 1 dell'articolo 80: sarà escluso l'operatore economico al quale sia stata inflitta una la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del Codice, per uno dei seguenti reati:
- a. delitti, consumati o tentati, di cui agli art. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b. delitti, consumati o tentati, di cui agli art. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

- b bis. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e. delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
- g. ogni altro delitto, da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

1. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di **impresa individuale**;
2. di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di **società in nome collettivo**;
3. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di **società in accomandita semplice**;
4. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di **altro tipo di società o consorzio**;

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 3.2.** Ai sensi dell'art. 80, comma 2 del Codice, costituisce altresì motivo di esclusione, per i soggetti di cui al comma 3, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, (per importi > € 150.000) con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 3.3.** Ai sensi dell'art. 80, comma 4 del Codice, un' operatore economico è escluso se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e

previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al D.M. del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla GURI n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente punto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3.4. Ai sensi dell'art. 80, comma 5 del Codice, è escluso dalla presente procedura d'appalto un operatore economico che si trova in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art.105, comma 6, qualora:

a) la Stazione Appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice;

c) la Stazione Appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;

e) sia possibile una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del Codice non può essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

f bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art.17 della L 19 marzo 1990, n.55. L'esclusione ha durata di un anno dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art.17 della L. 12 marzo 1999, n.68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n.203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.4, primo comma della L. 24 novembre 1981, n.689. L'esclusione opera con la pubblicazione sul sito dell'Osservatorio dell'ANAC della comunicazione inviata dal procuratore della repubblica;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad altro partecipante a questa procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

3.5. La Stazione Appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, ossia commi 1,2,4 e 5 dell'articolo 80 del Codice.

3.6. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell'articolo 80 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante ritiene che le misure sono sufficienti, l'operatore economico **non è escluso** della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. Un operatore economico **escluso** con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi delle possibilità sopra previste nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

3.7. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tal caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi dei reati previsti dal comma 4 e 5 dell'articolo 80 del Codice ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

3.8. Le cause di esclusione previste dal presente paragrafo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 o degli artt. 20 e 24 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- 3.9.** In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'ANAC ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 del Codice.
- 3.10.** Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente paragrafo.
- 3.11.** L'assenza dei motivi di esclusione deve essere dimostrata anche nelle ipotesi di partecipazione in forma aggregata (artt. 47 e 48 del Codice) da ciascun operatore dell'aggregazione.
- 3.12.** All'operatore economico, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici, ovvero partecipare alla procedura anche in forma individuale, qualora lo stesso abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di operatori economici **per il medesimo lotto**. Ai sensi dell'art. 48, comma 9 del Codice è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia durante l'aggiudicazione, inoltre, salvo quanto disposto ai successivi commi 18 e 19 dello stesso articolo, è vietata qualsiasi modificazione del raggruppamento temporaneo e del consorzio ordinario rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta
- 3.13.** Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui alla lettera b) dell'art. 45, comma 2 del Codice (consorzio tra società cooperative e consorzio tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui alla lettera c) dell'art. 45, comma 2 del Codice (consorzio stabile), per il medesimo lotto. È consentito, per le ragioni indicate nei commi 17, 18 e 19 art 48 del Codice o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Ai fini della dichiarazione dei motivi di esclusione del presente paragrafo e del possesso dei requisiti indicati nei criteri di selezione, di cui al paragrafo 12, secondo quanto disposto dall'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante **accetta il documento di gara unico europeo (DGUE)**. Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni sopra citate.

Tale documento fornisce, inoltre, altre informazioni rilevanti quali l'avvalimento, nonché l'indicazione delle autorità pubbliche o del terzo responsabile per il rilascio dei documenti complementari ovvero le notizie necessarie per acquisirli dalla banca dati di cui all'art. 81 del Codice. Nella modulistica allegata alla presente procedura viene inserito il modello di DGUE in formato pdf e le istruzioni per la compilazione secondo gli aggiornamenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27/07/2016. Posto che il DGUE in formato elettronico attualmente disponibile non riporta i suddetti aggiornamenti, si invitano gli operatori economici ad utilizzare e a presentare in modalità cartacea il modello allegato al presente disciplinare.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

- 4.1** Ai sensi dell'art. 216 comma 13 del Codice nelle more di operatività della Banca dati centralizzata, la richiesta dei documenti complementari avverrà attraverso la banca dati AVCpass, istituita presso l'ANAC. L'operatore economico deve, **obbligatoriamente**, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE", da produrre in sede di partecipazione alla procedura.
- 4.2** Nel caso in cui sia obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, ai sensi dell'art 105 comma 6 del Codice, ciascun subappaltatore dovrà allegare il proprio PASSOE. Secondo quanto indicato dall'Anac nelle Faq Avcpass (aggiornamento 18/11/2016) ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante dovrà generare la propria componente AVCpass classificandosi come "Mandante in RTI". **L'operatore economico dovrà generare il PassOE con il ruolo di "Mandatario in RTI".** (vedere par. 14 subappalto)
- 4.3** Ai fini della stipula del contratto la verifica dei requisiti avverrà per il primo e secondo classificato oltreché per tutti gli operatori a cui è richiesto il PassOE (vedere paragrafo 17.2.3), inclusi gli eventuali subappaltatori indicati nelle ipotesi previste dall'art. 105 comma 6 del Codice. La stazione appaltante si riserva altresì di avviare le verifiche agli altri partecipanti.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

- 5.1** La documentazione di gara, inclusa quella tecnica, è disponibile e scaricabile dal sito web della stazione appaltante: www.area.sardegna.it, sezione Bandi e Gare.
- 5.2** Il sopralluogo non è obbligatorio e la mancata effettuazione dello stesso non **sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.**

6. Chiarimenti

- 6.1** È possibile ottenere chiarimenti sulla presente **procedura di aggiudicazione** mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento dell' A.R.E.A., Servizio Centrale di Committenza, ing. **Romina Marvaldi**, all'indirizzo e-mail area@pec.area.sardegna.it, entro e non oltre **il giorno 20 luglio 2017, ore 13:00**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 6.2** È possibile ottenere chiarimenti sulla **documentazione tecnica di gara** (elaborati tecnici, capitolato speciale e schema di contratto) mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, ing. Giulio Barca, all'indirizzo PEC distretto.cagliari@pec.area.sardegna.it, entro e non oltre **il giorno 20 luglio 2017, ore 13,00**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 6.3** Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6 giorni naturali consecutivi** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ai sensi del comma 4 dell'articolo 74 del Codice.
- 6.4** Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate sul sito di A.R.E.A., sezione bandi e gare, in forma anonima.

7. Modalità di presentazione della documentazione e soccorso istruttorio

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti inserita nella busta amministrativa A;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori aventi i poteri di firma dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7.3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

7.4. Le dichiarazioni potranno essere redatte **sui modelli allegati** alla presente procedura. I modelli **non sono modificabili nel contenuto** e si richiede preferibilmente, nel caso di utilizzo, la stampa degli stessi in fronte- retro.

7.5. Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio** di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a **3 giorni naturali consecutivi**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

7.6. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale, CAD.

8. Comunicazioni

8.1 Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 6 del presente disciplinare, ai sensi dell'articolo 52 del Codice e del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs 82/2005), tutte le comunicazioni e tutti

gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Nello specifico verrà utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicato, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali **modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione**, dovranno essere tempestivamente segnalate ad A.R.E.A. Servizio Centrale di Committenza – via PEC all'indirizzo area@pec.area.sardegna.it; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

9. Ulteriori disposizioni

- 9.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- 9.2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- 9.3. L'offerta vincherà il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate via PEC ai partecipanti alla procedura di gara.
- 9.4. Divenuta efficace la proposta di aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione dell'accordo quadro ha luogo entro i successivi **60 (sessanta) giorni**, salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Non si applica all'accordo quadro il termine dilatorio previsto dall'art. 32 comma 9 del Codice, ovvero l'obbligo del rispetto del periodo di *stand still* per la stipula del contratto 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, commi 9 e 10 del Codice. In caso di ricorso avverso l'aggiudicazione si opera secondo la procedura indicata nel successivo comma 11. Le spese relative alla stipulazione dell'accordo quadro e dei contratti applicativi sono a carico dell'aggiudicatario.
- 9.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente sul possesso dei requisiti prescritti.
- 9.6. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, e la proposta di aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta sorteggiata.
- 9.7. La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Codice, **interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria**, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle **medesime condizioni** già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

10. Garanzie per la partecipazione alla procedura e all'esecuzione dell'appalto

10.1. L'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata **"garanzia provvisoria"**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato per ogni lotto nel presente disciplinare. **Qualora l'offerente partecipi a più lotti, è ammessa una sola garanzia provvisoria, purché l'importo sia adeguato al lotto di maggiore importo tra quelli per i quali è presentata l'offerta e nell'oggetto della garanzia siano riportati tutti i lotti con i relativi CIG per i quali è presentata l'offerta.**

10.2. Le modalità per la presentazione della cauzione provvisoria sono le seguenti, a scelta dell'offerente:

A) sotto forma di **cauzione**, in contanti, con assegno circolare o mediante bonifico sul c/c Iban IT63M0101504800000070083835 con causale "garanzia provvisoria CIG lotto" (indicare il CIG o i CIG di riferimento del lotto/i a cui si intende partecipare);

B) **fideiussione**, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciate da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24/02/1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. Se l'offerente opta per produrre garanzia tramite fideiussione questa deve essere prodotta in originale o nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale e ss.mm.ii., riportare l'oggetto, il CIG o i CIG e il lotto/ i lotti per cui si partecipa e **prevedere espressamente:**

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
- l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante accompagnata da copia di un documento di identità del sottoscrittore. **L'assenza di tale dichiarazione sarà soggetta a soccorso istruttorio.**

Deve altresì avere efficacia per almeno **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta ed essere accompagnata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia di ulteriori 60 giorni nel caso in cui al momento della scadenza naturale non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

C) In **titoli di debito pubblico** garantiti dallo Stato in corso al giorno del deposito, depositati presso una sezione della Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

10.3. In qualunque modalità venga corrisposta, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione

antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articolo 84 e 91 del D.lgs. 159/2011. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

10.4. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per l'operatore economico al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per l'operatore economico in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per l'operatore economico in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo (50%-30%-20%), per l'operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente punto l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. (apposito campo del DGUE e modello 2).

10.5. In caso di cumulo di riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito**, la fideiussione deve essere intestata a nome di tutte le imprese che hanno costituito il raggruppamento, e può essere sottoscritta anche dal solo legale rappresentante dell'impresa mandataria, in nome proprio e per conto di tutti i mandanti, con responsabilità "solidale" nel caso di riunione di tipo orizzontale, (in tal caso è ammessa, ma non è obbligatoria, la sottoscrizione del contratto di garanzia da parte di tutti i legali rappresentanti delle imprese costitutesi in raggruppamento);

- **In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito**, la fideiussione deve essere intestata a nome di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese stesse, con responsabilità "solidale" nel caso di riunione di tipo orizzontale;

- **In caso di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE già costituito**, la fideiussione deve essere intestata a nome del consorzio o del GEIE, e può essere sottoscritta anche dal solo legale rappresentante dell'impresa capofila, in nome proprio e per conto di tutte le imprese consorziate o le imprese che costituiscono il gruppo europeo;

- **In caso di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE non ancora costituito**, la fideiussione deve essere unica, intestata a nome di tutte le imprese che costituiranno il consorzio o il GEIE, e deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorzianti o delle imprese costituente il gruppo europeo, esecutori dell'appalto.

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, **tutti i soggetti del raggruppamento, dell'aggregazione di imprese, del consorzio o del GEIE devono possedere la certificazione del sistema di qualità**. In caso contrario, la cauzione provvisoria è stabilita in misura pari 2% dell'importo complessivo dell'appalto).

- 10.6.** La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, o la mancata presentazione dell'impegno del fideiussore potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 del Codice, e in caso di mancata consegna entro i termini assegnati ai sensi del paragrafo 7.5, **si procederà all'esclusione** del concorrente come indicato nello stesso paragrafo del presente disciplinare.
- 10.7.** Ai sensi del comma 9 dell'articolo 93 del Codice, la Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine di trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
- 10.8.** Le garanzie prestate sotto forma di fideiussione devono essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 dello stesso Codice

<i>Lotto</i>	<i>CIG</i>	<i>Importo appalto (€)</i>	<i>Importo garanzia provvisoria (2%)</i>
1	7123872525	€ 366.680,00	€ 7.333,60
2	7123881C90	€ 339.900,00	€ 6.798,00
3	71238925A6	€ 341.960,00	€ 6.839,20
4	7123905062	€ 325.480,00	€ 6.509,60
5	7123927289	€ 206.700,00	€ 4.134,00

- 10.9.** Oltre alla cauzione provvisoria, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione (ai sensi del comma 8 dell'art. 93) dall'impegno di un fideiussore, anche diverso dal soggetto che rilascia la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse l'affidatario, di cui all'articolo 103 del Codice.

- 10.10.** L'impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui l'offerente risultasse affidatario, non è richiesto se l'offerente è microimpresa, piccola o media impresa o raggruppamento temporaneo o consorzio.
- 10.11. Garanzia definitiva:** All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, ai sensi dell'articolo 103 del Codice, una garanzia denominata **garanzia definitiva** con una della modalità previste per la garanzia provvisoria e indicate nel paragrafo 10.2 lettere A), B) e C) del valore pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20% l'aumento sarà di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia definitiva gode delle riduzioni previste per quella provvisoria e indicate al paragrafo 10.4 del presente disciplinare.
- 10.12.** La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti da eventuale inadempimento e di tutte le situazioni previste dall'articolo 103 del Codice e deve essere rilasciata dai soggetti aventi le caratteristiche di cui al comma 3 dell'art. 93 e riportati nella lettera B) del paragrafo 10.2 e **prevedere espressamente quanto indicato al comma 4 dell'articolo 103:**
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
- 10.13.** La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria come disposto dal comma 3 dell'articolo 103 del Codice.
- 10.14.** Per lo **svincolo progressivo** della cauzione definitiva e per il **pagamento della rata di saldo** si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 103 del Codice e l'art. 235 del D.P.R. 207/2010.
- 10.15.** Polizza CAR e RCT: Ai sensi dell'articolo 103 comma 7, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare, **almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori**, una polizza assicurativa che copra sia i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia per la responsabilità civile per i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione. Per i **danni di esecuzione**, la **polizza CAR** deve prevedere un **massimale non inferiore all'importo del contratto incrementato dell'IVA**. Per la **responsabilità civile verso terzi**, la **polizza RCT** deve prevedere una **copertura minima di € 500.000**. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato.

<i>Lotto</i>	<i>CIG</i>	<i>Importo per i danni di esecuzione (CAR), massimale</i>	<i>Importo per la RCT</i>
1	7123872525	€ 366.680,00	€ 500.000,00
2	7123881C90	€ 339.900,00	€ 500.000,00
3	71238925A6	€ 341.960,00	€ 500.000,00
4	7123905062	€ 325.480,00	€ 500.000,00
5	7123927289	€ 206.700,00	€ 500.000,00

10.16. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 104 le garanzie (provvisorie e definitive) prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore.

10.17. Le garanzie prestate sotto forma di fideiussione e le polizze assicurative previste dal presente paragrafo devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

11. Pagamento in favore dell'Autorità Anticorruzione

11.1. I concorrenti, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità **per ogni singolo lotto al quale vogliono partecipare secondo gli importi della tabella sotto indicata**, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità **del 22 dicembre 2015**.

<i>Lotto</i>	<i>CIG</i>	<i>Importo appalto (€)</i>	<i>CONTRIBUTO ANAC</i>
1	7123872525	€ 366.680,00	€ 35,00
2	7123881C90	€ 339.900,00	€ 35,00
3	71238925A6	€ 341.960,00	€ 35,00
4	7123905062	€ 325.480,00	€ 35,00
5	7123927289	€ 206.700,00	€ 20,00

11.2. In caso di riunione di imprese, il pagamento deve essere effettuato a nome del soggetto mandatario o del capogruppo o del capofila.

11.3. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata attraverso l'istituto del Soccorso Istruttorio di cui al paragrafo 7.5 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento del contributo ANAC sia stato già effettuato **prima** della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà **all'esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

12. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

12.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

12.1.1. Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3): Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per le attività oggetto del presente appalto. Nell'ipotesi di Consorzi tra cooperative o società consortili tale requisito deve sussistere sia per il Consorzio che per le imprese consorziate.

12.1.2. Capacità economica e finanziaria e tecnico – organizzativa: Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

<i>Lotto</i>	<i>CIG</i>	<i>Importo appalto (€)</i>	<i>Categoria e classifica</i>
1	7123872525	€ 366.680,00	OG1-II
2	7123881C90	€ 339.900,00	OG1-II
3	71238925A6	€ 341.960,00	OG1-II
4	7123905062	€ 325.480,00	OG1-II
5	7123927289	€ 206.700,00	OG1-I

- I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle

prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;

- Per i consorzi fra società cooperativa di produzione e lavoro, per i consorzi tra imprese artigiane, i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti dal consorzio;

- Per i consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di ordine speciale sono soddisfatti con le qualificazioni delle proprie consorziate

- Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 48 del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento, secondo quanto disposto dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010 parti vigenti. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

12.2. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

13. Avvalimento

13.1. In attuazione del disposto di cui all'art. 89 del Codice, l'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al presente paragrafo, necessari per partecipare alla procedura, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

13.2. La Stazione Appaltante, se sussistono motivi obbligatori di esclusione del soggetto ausiliario impone all'operatore economico di sostituirlo con altro soggetto.

13.3. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.4. Gli obblighi della normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base della procedura.

13.5. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito per il medesimo lotto, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico e che partecipino alla procedura sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

13.6. Nell'ipotesi in cui si ricorra all'avvalimento occorre che **l'operatore economico compili il quadro C della Parte II del DGUE e alleggi un DGUE distinto per ciascuna delle imprese ausiliarie dei soggetti interessati, compilando le sezioni A e B della parte II, la parte III e la parte VI, il PassOE**, oltre alla presentazione di tutti i documenti richiesti nel paragrafo 17 del presente disciplinare.

14. Subappalto

- 14.1.** La disciplina del subappalto è regolata dall'articolo 105 del D. Lgs.vo 50/2016. Per gli appalti di lavori costituiscono subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
- 14.2.** Fatto salvo quanto previsto dall'art 105 comma 5 del Codice, la quota dei lavori subappaltabile secondo quanto previsto comma 2 dello stesso articolo, non può superare il valore del 30% dell'importo delle opere e deve essere autorizzata dalla Stazione appaltante.
- 14.3.** Il concorrente deve **obbligatoriamente indicare**, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 105 del Codice, **compilando l'apposita sezione del DGUE** (Parte II lett D).
- 14.4.** Nel caso in cui il subappalto riguardi attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dalla Legge 19/2012 art. 1 comma 53 , in particolare per il presente appalto come si evince dai documenti tecnici:
- noli a freddo di macchinari (autogru, piattaforme elevatrici e simili);
 - fornitura di ferro lavorato;
 - noli a caldo (autogru, piattaforme elevatrici e simili);

è altresì **obbligatoria, ai sensi dell'art 105 comma 6 del Codice, l'indicazione dei nominativi della terna dei subappaltatori al momento della presentazione dell'offerta**, riferita a ciascuna tipologia di prestazione omogenea sopraindicata. Ciascun subappaltatore dovrà produrre tutta la documentazione elencata nel presente disciplinare al paragrafo riferito alla documentazione amministrativa contenuta nella busta A e nello specifico:

- 14.4.1. PassOE** - Secondo quanto indicato dall'Anac nelle Faq Avcpass (aggiornamento 18/11/2016) ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante dovrà generare la propria componente AVCPass classificandosi come "Mandante in RTI". **L'operatore economico dovrà generare il PassOE con il ruolo di "Mandatario in RTI".**
- 14.4.2. DGUE** – il documento è da compilare nelle sezioni A e B della parte II, la parte III e la parte VI.
- 14.5.** Per l'esecuzione delle lavorazioni di natura impiantistica di cui al D.M. 22.01.2008, n.37, il soggetto esecutore deve avere le prescritte abilitazioni. Qualora in difetto dovrà indicare **obbligatoriamente** di avvalersi del subappalto entro il limite complessivo del 30% dell'importo contrattuale; in suddetto limite rientrano tutte le lavorazioni subappaltabili di qualsiasi tipologia e categoria.

- 14.6.** Non è obbligatoria l'indicazione del/i nominativo/i del subappaltatore/i nel caso in cui le lavorazioni che l'operatore economico intende subappaltare differiscano da quelle indicate nel punto 14.4 del presente paragrafo. In questo caso l'indicazione del nome e il possesso dei requisiti di moralità, di professionalità e di qualificazione, verrà operato successivamente alla presentazione dell'offerta, al momento del deposito del contratto di subappalto.
- 14.7.** La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista/i nelle ipotesi previste dal comma 13, art. 105 del Codice.
- 14.8.** L'aggiudicatario, qualora decida di affidare parte dei lavori in subappalto o cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante e depositare presso quest'ultima, **almeno 20 giorni prima** della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative prestazioni, il contratto di subappalto, la certificazione attestante il possesso dei requisiti da parte del subappaltatore di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione da subappaltare e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, qualora tale documentazione non sia già stata presentata in fase di gara (terna di subappaltatori). Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
- 14.9.** L'affidatario che si avvale del subappalto deve altresì allegare alla copia autentica del contratto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei partecipanti in caso di raggruppamento.
- 14.10.** E' fatto obbligo per l'affidatario, secondo quanto previsto dall'art. 105 comma 2 del Codice, comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
- 14.11.** Non saranno autorizzati subappalti a soggetti che hanno partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto secondo le disposizioni dell'art. 105 comma 4 del Codice.

15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

- 15.1.** Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato, non trasparente e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro **ore 12 del giorno 27 luglio 2017 esclusivamente all'indirizzo:**

Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (A.R.E.A.)

Servizio Centrale di Committenza

Via Cesare Battisti n.6

09123 Cagliari (CA)

- 15.2.** Si precisa che per “per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. Data la fragilità del materiale, la sola ceralacca non accompagnata da nastro adesivo, non garantisce la sigillatura.
- 15.3.** È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 il martedì e mercoledì, presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in A.R.E.A. Direzione Generale, Via Cesare Battisti 6, Cagliari, **5° piano**. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- 15.4.** Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura **“Offerta per la gara d'appalto ACCORDI QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPARAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI PROPRIETÀ DI A.R.E.A. (Legge n. 80/2014 - linea b) - D.I. 16/03/2015 – Det. RAS – SEP del 30/08/2016). SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CAGLIARI– LOTTO/I..... CIG:”,** con scritto ben visibile **“NON APRIRE”**. **All'esterno della busta è necessario indicare tutti i lotti per i quali si vuol partecipare associati ai relativi CIG.**

Nel caso di **concorrenti con idoneità plurisoggettiva** (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni **di tutti i singoli partecipanti**, già costituiti o da costituirsi.

- 15.5.** Il plico, deve contenere al suo interno **due buste chiuse e sigillate non trasparenti**, recanti l' intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

15.5.1. “A - Documentazione amministrativa”; per la documentazione amministrativa **che sarà unica per tutti i lotti ai quali si intende partecipare**. La busta all'esterno dovrà riportare, oltre al Mittente, la dicitura BUSTA A documentazione Amministrativa per i lotti n. ____/____/____ e i relativi CIG. Si ricorda che la numerazione del lotto da indicare è quella del presente disciplinare.

15.5.2. “B - Offerta economica”, che conterrà al suo interno, separate, sigillate e non trasparenti, **tante buste di offerta economica quanti sono i lotti al quale si intende partecipare**. La busta principale dovrà riportare, oltre al Mittente, la dicitura BUSTA B Offerta Economica. Ciascuna busta posta all'interno di quella principale contenente l'offerta, sigillata e non trasparente, dovrà riportare all'esterno, oltre al mittente, il numero del lotto e il CIG che identifica l'offerta Economica.

15.6. La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione, non soggetta a soccorso istruttorio**.

15.7. Verranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

16. Aggiudicazione

16.1. L'aggiudicazione di ciascun lotto avverrà dell'accordo quadro avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del Codice, qualora l'offerta sia conforme ai requisiti, alle condizioni, ai criteri indicati nel bando, nel presente disciplinare e nei documenti di gara, nonché provenga da un offerente che non sia stato escluso ai sensi dell'art. 80 del Codice e che soddisfi i criteri di selezione fissati nel bando e dal presente disciplinare ai sensi dell'art. 83 del Codice.

16.2. L'aggiudicazione avverrà con riferimento al **massimo ribasso sul prezzo complessivo dell'appalto al netto degli oneri di sicurezza**.

16.3. Non sono previsti vincoli per la partecipazione, ovvero l'operatore è ammesso alla partecipazione a tutti i lotti, ma sarà possibile **l'aggiudicazione di un solo lotto** con le seguenti modalità ed eccezioni:

16.3.1. A parità di ribasso offerto si procede al sorteggio;

16.3.2. **Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria su un numero di lotti superiore al massimo aggiudicabile, ovvero un lotto, gli sarà aggiudicato il lotto per il quale l'importo numerico del ribasso, derivante dalla moltiplicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara per l'importo lavori a base d'asta, risulterà maggiore.**

(a titolo esemplificativo: se l'impresa risultasse prima in graduatoria per il lotto uno, base d'asta 356.000,00 con un ribasso del 20%, e del lotto 4, base d'asta 316.000,00 con un ribasso del 22%, le sarebbe aggiudicato il lotto 1 in quanto con maggiore ribasso numerico.

L1: Il 20% di € 356.000,00= **€ 73.336,00**

L4: Il 22% di 366.000,00= € 71.605,60)

16.3.3. Qualora non vi siano offerte ammesse sufficienti per aggiudicare tutti i lotti a offerenti diversi, il principio di limitazione all'aggiudicazione di un solo lotto viene meno e a un offerente potranno essere aggiudicati ulteriori lotti, e comunque **per un massimo di due lotti complessivi**, tra quelli ancora disponibili e per i quali abbia presentato offerta, con lo stesso procedimento utilizzato per l'assegnazione del lotto precedente. L'eventuale aggiudicazione di due lotti, nell'eccezione di cui sopra, è subordinata al possesso dei requisiti di qualificazione idonei e sufficienti determinata dalla somma dell'importo dei lotti aggiudicati che stabilirà la nuova classificazione richiesta. In tal caso, l'operatore economico dovrà, altresì, integrare l'importo della garanzia provvisoria nei termini indicati dal responsabile della procedura di affidamento nella comunicazione di aggiudicazione.

16.4. Si procederà all'individuazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 2 dell'articolo 97 e si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale, secondo quanto disposto dall'art. 97 comma 8 del Codice, unicamente se il numero delle imprese ammesse è superiore a 10.

16.5. L'esame di regolarità e integrità della documentazione pervenuta saranno affidati ad una commissione di gara come indicato nel paragrafo 19.

16.6. La Stazione Appaltante può revocare l'aggiudicazione se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualsiasi mezzo di prova, l'assenza di uno o più requisiti richiesti in sede di gara oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

17. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

17.1. La documentazione amministrativa da allegare e inserire nella busta A deve essere predisposta da ciascun operatore economico ed è atta a dimostrare i requisiti di idoneità professionale e quelli di capacità tecnico professionale oltre all'assenza dei motivi di esclusione (art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). La documentazione amministrativa (ad eccezione del PASSOE, del contributo ANAC ed eventualmente della garanzia provvisoria nel caso si produca una garanzia per ogni lotto anziché una unica, vedere paragrafo 10) è unica a prescindere dal numero di lotti ai quali l'operatore economico intende partecipare.

17.2. Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti redatti preferibilmente secondo i modelli allegati, non **modificabili** nel contenuto e da stampare preferibilmente in **fronte-retro**:

17.2.1. Istanza di ammissione (Allegato 1). L'istanza di ammissione **unica** anche nell'ipotesi in cui si partecipi a più lotti, conterrà l'elenco dei lotti per i quali si vuole partecipare. Nell'istanza è contenuta anche la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, in cui si attesta:

- 1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali;
- 2) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- 3) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- 4) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori compresi in ambito dell'accordo quadro.

In caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** la domanda deve essere sottoscritta:

- **per raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti**, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- **per raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito** la domanda deve essere sottoscritta dal mandatario (capogruppo).
- **per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:**
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

17.2.2. Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea. Il DGUE, per il quale si raccomanda la lettura della CIRCOLARE 18 luglio 2016, n. 3 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI "Linee guida per la compilazione

del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 in GU n.174 del 27-7-2016) e allegato alla modulistica del presente disciplinare, deve essere **integrato** dalle dichiarazioni sostitutive previste dalla normativa nazionale per i motivi di esclusione e di selezione, quali le dichiarazioni sostitutive di cui ai modelli allegati 1-2-3. Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico o anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale o copia autentica della relativa procura, **nonché dagli altri soggetti che hanno l'obbligo di renderlo**, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

- 1) il DGUE di cui al punto 16.2.2, limitatamente alla Parte III, scheda A, deve essere reso per i soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del Codice, anche nei casi di società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di invio della lettera di invito. In particolare:
 - per **l'impresa individuale**: titolare e direttore tecnico;
 - per **la società in nome collettivo**: socio e direttore tecnico;
 - per **la società in accomandita semplice**: soci accomandatari e direttore tecnico;
 - per **le altre tipo di società o consorzi**: direttore tecnico; socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. (Le figure sopra riportate devono essere individuate secondo le indicazioni date nel *Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016*. Pertanto il requisito deve essere dichiarato per: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e i membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; i membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico; i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza

dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). **Tali soggetti devono essere dichiarati nell'allegato II.**

- Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 (DGUE di cui al punto 16.1, limitatamente alla Parte III, scheda A), può essere **reso personalmente dai soggetti interessati** o può essere reso dal **legale rappresentante** a nome e per conto di tali soggetti mediante utilizzo del modello DGUE, **come da dichiarazione da rendere nell'allegato II. Nel caso in cui la dichiarazione dell'allegato II non fosse resa esplicitamente, si chiederà l'integrazione attraverso l'istituto del soccorso istruttorio.** (vedere par. 7.5) Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame;
- 2) il DGUE di cui al punto 16.2.2, limitatamente alla Parte III, scheda A, deve essere reso personalmente anche dai soggetti **cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di ricevimento della lettera di invito.** In tale ipotesi deve essere compilato, da parte dell'operatore economico, anche l'apposito modello SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA identificato con l'allegato n. 3;
- 3) Il DGUE di cui al punto 16.2.2, nel caso di partecipazione in forma aggregata, (di qualunque tipo Consorzio RTI, Contratto di rete, GEIE etc.) deve essere predisposto anche dai componenti l'aggregazione e deve sempre essere accompagnato da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore della parte VI.
- 4) Il DGUE di cui al punto 16.2.2, nel caso di consorzio cooperativo, di consorzio artigiano e di consorzi stabile, deve essere reso anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- 5) il DGUE di cui al punto 16.2.2 deve essere reso anche dagli altri soggetti dei quali l'operatore economico si avvale per soddisfare i criteri di selezione del paragrafo 13 (avvalimento) compilando le sezioni A e B della parte II, la parte III e la parte VI.
- 6) il DGUE di cui al punto 16.2.2 deve essere reso, in caso di subappalto nell'ipotesi di cui all'art. 105 comma 6 del Codice, anche dai soggetti indicati nella terna che dovranno compilare le sezioni A e B della parte II, la parte III e la parte VI.

17.2.3. PassOE, relativo all'operatore economico **uno per ciascun lotto cui si partecipa**; in aggiunta, nel caso in cui l'operatore economico ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo **all'impresa ausiliaria**, in presenza di un consorziato esecutore il PASSOE relativo al **consorziato**, nonché in caso di ipotesi di subappalto secondo l'art 105 comma 9, terna di subappaltatori, il PASSOE dei subappaltatori indicati nella terna, come da modalità descritta nel par. 14 del presente disciplinare;

17.2.4. Ricevuta/e di pagamento del **contributo in favore dell'ANAC uno per ciascun lotto** cui si partecipa (vedere par. 11);

17.2.5. Documento attestante il pagamento della garanzia provvisoria, secondo quanto indicato nel paragrafo 11. In caso di partecipazione a più lotti la garanzia può essere una per ciascun lotto a cui si intende partecipare o è ammessa una sola garanzia provvisoria, purché

l'importo sia adeguato al lotto di maggiore importo tra quelli per i quali è presentata l'offerta e nell'oggetto della garanzia siano riportati tutti i lotti con i relativi CIG per i quali è presentata l'offerta. (per ulteriori informazioni vedere par.9).

17.2.6. Documento attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario L'impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui l'offerente risultasse affidatario, non è richiesto se l'offerente è microimpresa, piccola o media impresa o raggruppamento temporaneo o consorzio (vedere par. 10);

17.2.7. Dichiarazione sostitutiva (Allegato 2): resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- 1) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
- 2) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, di tutti i direttori tecnici, o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione e di controllo;
- 3) attesta che la dichiarazioni dei requisiti di ordine morale, art 80 del Codice, sono o non sono resi dal legale rappresentante in nome e per conto dei soggetti sopra indicati. Nel caso in cui tale dichiarazione non venga rilasciata sarà richiesta l'integrazione attraverso l'istituto del soccorso istruttorio (vedere par.7.5 soccorso istruttorio)
- 4) attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie. L'assenza di tale dichiarazione, da rendere come da allegato II, sarà soggetta a soccorso istruttorio. Nell'ipotesi in cui ci siano soggetti cessati compila l'apposito allegato 3. I soggetti cessati, inoltre, devono compilare la scheda A parte III del DGUE (vedi punto 16.1 del presente disciplinare);
- 5) il possesso o l'assenza delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica. In caso di assenza di tutte o di alcune di queste abilitazioni il subappalto è reso obbligatorio. **In questo caso specifico, secondo quanto disposto dall'art 105 comma 6, non vi è l'obbligo di individuare il subappaltatore in fase di procedura di gara, né di allegare il DGUE e il PASSOE dello stesso;**

- 6) indica l'indirizzo di PEC, il cui utilizzo autorizza, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- 7) attesta la posizione previdenziale e assicurativa (Inps, Inail, Edilcassa), indica il contratto applicato ai propri dipendenti e attesta di applicare ai propri dipendenti e far applicare ad eventuali ditte subappaltatrici o subaffidatarie a cottimo condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi del luogo in cui si svolge la realizzazione dei lavori pubblici in oggetto, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede il soggetto concorrente;
- 8) dichiara le funzioni eventualmente detenute dai soggetti di cui all'art.80 del Codice nei riguardi dei partecipanti alla gara;
- 9) accetta l'eventuale consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza;
- 10) accetta la sottoscrizione del Patto di integrità come da Delibera del Commissario Straordinario di A.R.E.A. n. 600 del 21/06/2016;
- 11) si impegna ad osservare e a far osservare, nell'ipotesi di aggiudicazione, il Codice di Comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e Società partecipate approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 3/7 del 31.01.2014 pena la risoluzione del contratto;
- 12) di essere informato ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- 13) attesta il possesso dei requisiti per fruire delle riduzioni sulla garanzia provvisoria (solo nell'ipotesi in cui si fornisca cauzione provvisoria ridotta).
- 14) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare.
- 15) Si impegna all'applicazione dei CAM previsti dal Capitolato.
- 16) dichiara l'eventuale iscrizione alla White list, previste dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, e la Prefettura di riferimento. Considerata la scadenza temporale di 12 mesi della durata di validità, in caso di iscrizione è necessario anche indicare la data o l'eventuale data di richiesta di iscrizione. Tale requisito non è obbligatorio e avrà come unica conseguenza che la Stazione Appaltante non dovrà più (in fase di verifica di requisiti) chiedere la certificazione antimafia, ma solo verificare l'esistenza dell'iscrizione.

17.2.8. In caso di cessati, (Allegato 3) la dichiarazione di cessazione dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

17.2.9. In caso di consorzi, (Allegato 5) la dichiarazione del consorzio esecutore.

17.2.10. In caso dell'avvalimento il concorrente, oltre alla compilazione del quadro C della Parte II del DGUE, dovrà allegare alla domanda:

- 1) un DGUE distinto per ciascuna impresa ausiliaria, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni delle sezioni A e B della parte II, della parte III e della parte VI.
- 2) Il PASSOE dell'impresa ausiliaria.
- 3) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- 4) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

17.3. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

17.3.1. Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- 1) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 2) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. (Modello 5)

17.3.2. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- 1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

17.3.3. Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari costituendi (comma 8 art. 48 del Codice):

- 1) Dichiarazione di impegno alla costituzione con riferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo.

17.3.4. Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- 1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 2) dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

17.3.4.1. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/2009:

- 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- 2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- 3) dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

17.3.4.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/2009 :

- 4) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- 5) dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

17.3.4.3. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è

sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- 6) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.
- (O, in alternativa)
- 7) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

17.4. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al paragrafo 16 potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83 del Codice con le modalità previste dal paragrafo 7.5 del presente disciplinare. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

18. Contenuto della Busta "B - Offerta economica"

18.1. Nella busta "B – Offerta economica" devono essere contenute **tante buste separate, sigillate e non trasparenti quanti sono i lotti a cui si intende partecipare**. La seguente documentazione, predisposta preferibilmente secondo il modello allegato n. 4 al presente bando e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

- 1) dichiarazione in bollo (euro 16,00), contenente l'indicazione del **ribasso unico** e incondizionato offerto dal concorrente sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto dei costi della sicurezza (non soggetti a ribasso), espresso in cifre e in lettere.

Il ribasso deve essere indicato con un numero percentuale, costituito massimo da tre cifre decimali dopo la virgola, sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra i dati indicati in cifre e quelli indicati in lettere sarà considerato **valido quello in lettere**.

- 2) La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione degli oneri aziendali concernenti le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, così come riportato nell'**allegato n. 4**.
- 3) La dichiarazione dovrà contenere altresì l'indicazione dei costi della **manodopera** ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, così **come riportato nell'allegato n. 4**.

18.2. L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza descritta al paragrafo 17. La sottoscrizione deve essere apposta in originale. E' ammessa l'apposizione di una sigla, in calce all'offerta, unitamente al timbro dell'impresa e alle generalità del legale rappresentante.

18.3. La mancata sottoscrizione dell'offerta economica non potrà essere sanata e si procederà all'esclusione del concorrente.

19. Procedura di aggiudicazione

19.1. Commissione aggiudicatrice

19.1.1. La selezione del soggetto aggiudicatario provvisorio della gara d'appalto è demandata ad una Commissione aggiudicatrice, da costituire ai sensi dell'art. 49, comma 2 e 3 della L.R. 07.08.2007, n. 5. La Commissione, nominata dal dirigente del Servizio Centrale di Committenza dell'A.R.E.A., è composta da un numero dispari di componenti, variabile da tre a cinque, esperti nella specifica materia oggetto del presente appalto. La Commissione è presieduta da un dirigente dell'A.R.E.A. I commissari diversi dal presidente, scelti prioritariamente fra il personale dipendente dell'A.R.E.A., non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La Commissione opera con autonomia di giudizio ed esamina la documentazione presentata dai concorrenti unicamente sulla base dei criteri prescritti nella presente lettera d'invito. L'attività comprende anche la verifica delle offerte che dovessero risultare anormalmente basse.

19.1.2. Le operazioni di gara sono riportate in un apposito verbale, ai sensi dell'art. 50, comma 2 della L.R. 07.08.2007, n. 5., che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti alla gara, le denominazioni degli operatori economici che hanno inoltrato istanza di partecipazione, la descrizione delle attività svolte, i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione, i motivi del rigetto delle offerte giudicate anomale, la proposta di aggiudicazione con identificazione dell'aggiudicatario e, se è nota, la parte dell'appalto che intende subappaltare, l'elenco degli altri concorrenti che seguono in graduatoria. La Commissione è assistita nella sua

attività da un segretario, individuato tra i dipendenti dell'A.R.E.A., il quale redige il verbale delle operazioni. Il verbale è sottoscritto dal presidente, dai commissari e dal verbalizzante.

19.2. Operazioni di gara

- 19.2.1.** La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di A.R.E.A. Cagliari- Servizio Centrale di Committenza, via Cesare Battisti n.6, piano 4 il **giorno 28 luglio 2017, alle ore 9:00**, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Gli operatori economici che intendano partecipare alla seduta pubblica devono presentarsi, trenta minuti prima dell'inizio della seduta, già muniti di copia di un documento di riconoscimento e di eventuale delega.
- 19.2.2.** Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la sede di A.R.E.A. Cagliari- Servizio Centrale di Committenza, via Cesare Battisti n.6, piano 4 e saranno comunicate ai concorrenti con pubblicazione sul sito informatico di A.R.E.A. e via PEC almeno 2 giorni prima della data fissata.
- 19.2.3.** La Commissione di gara procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità.
- 19.2.4.** La Commissione all'apertura dei plichi verifica la regolarità formale delle buste interne a cui segue la verifica della documentazione amministrativa.

19.3. Verifica della documentazione amministrativa

- 19.3.1.** La Commissione sulla base della documentazione contenuta nella busta "**A** - Documentazione amministrativa", procede:
- a) alla verifica della completezza e correttezza formale della documentazione amministrativa, secondo quanto previsto nel paragrafo 17 del presente disciplinare;
 - b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c), del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
 - c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
 - d) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
 - e) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, al responsabile della procedura di

comunicare agli operatori economici, ai sensi degli artt. 83 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di **3** giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti esclusivamente via PEC; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad **escludere** dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione.

- 19.3.2.** La Commissione definisce l'elenco dei candidati ammessi in gara e degli esclusi, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali; trasmette al Responsabile del Procedimento dell'affidamento per i provvedimenti di competenza.

19.4. Verifica della documentazione economica

- 19.4.1.** La Commissione, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, lotto per lotto, dando lettura dei ribassi offerti. Provvederà all'individuazione della soglia di anomalia, ai sensi del comma 2 dell'articolo 97 e all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del comma 8 dell'articolo 9. Successivamente procederà a stilare le graduatorie per ciascun lotto.
- 19.4.2.** Nel caso in cui un operatore economico sia primo in graduatoria in più di un lotto o in caso di parità di ribassi con altri operatori economici la commissione procederà all'individuazione dell'aggiudicatario con i metodi previsti nel paragrafo 16.
- 19.4.3.** Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
- 19.4.4.** Ultimato il procedimento di verifica la Commissione, in seduta pubblica, dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione dell'appalto in favore della migliore offerta non anomala e ritenuta congrua.
- 19.4.5.** A conclusione dei lavori, la Commissione trasmette copia dei verbali di gara e le offerte al Responsabile del Procedimento per gli atti di competenza.

19.5. Offerte anomale

- 19.5.1.** Ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Codice, la Commissione provvederà all'individuazione della soglia di anomalia e procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi art.97 comma 8 del Codice.

20. Conclusione della procedura d'appalto

20.1. Aggiudicazione

20.1.1. La Stazione Appaltante tramite il Responsabile del Procedimento, al fine di addivenire all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 15 comma 4, della L.R. n. 5/2007, esegue per il soggetto aggiudicatario e il secondo in graduatoria, e per i soggetti prescritti dalla normativa, la verifica dei prescritti requisiti dichiarati in fase di partecipazione alla gara. Si riserva, altresì, la facoltà di estendere i controlli anche agli altri partecipanti ai sensi dell'articolo 36, comma 5 del Codice.

20.1.2. Espletata la verifica dei requisiti con esito positivo il Responsabile del Procedimento, se non dirigente, propone l'aggiudicazione e l'autorizzazione alla stipula del contratto d'appalto. Qualora, invece, il Responsabile del Procedimento sia un dirigente, determina direttamente l'aggiudicazione e autorizza la stipula del contratto d'appalto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela dell'Azienda nei casi consentiti dalle norme vigenti.

20.1.3. L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76 comma 5 del Codice, mediante posta elettronica certificata, ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29 comma 1 e articolo 98 del Codice.

20.1.4. Il diritto d'accesso agli atti è regolato ai sensi dell'art 53 del Codice.

20.2. Contratto d'appalto

20.2.1. Divenuta efficace l'aggiudicazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, si procede alla stipula del contratto d'appalto che sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata semplice ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del Codice con l'utilizzo della firma elettronica.

20.2.2. Ai sensi del comma 10 lettera b) del medesimo articolo 32, trattandosi di appalto basato su Accordi quadro non si applica il termine dilatorio dei 35 giorni previsto dal comma 9. I termini invece sono sospesi nell'ipotesi prevista dal comma 11 dell'articolo 32.

20.2.3. Ai fini della stipula del contratto **l'aggiudicatario è obbligato**, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta e, comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione:

- a) A fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie;
- b) A depositare la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del Codice e la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui al comma 7 del medesimo articolo 103 del Codice;

- c) A provvedere al pagamento della quota parte delle spese di pubblicazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del DM MIT del 2/12/2017;
- d) Le spese per il contratto sulla base di quanto previsto dalle leggi.

20.2.4. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve agli adempimenti prescritti in tempo utile, la Stazione Appaltante può revocare l'aggiudicazione. In tale ultima ipotesi la Stazione Appaltante incamera la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione

21. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del **Foro di Cagliari**, rimanendo esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209.

22. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Il Direttore del Servizio Centrale di Committenza
Ing. Sebastiano Marco Bitti